



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2874 di data 14 settembre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tratto di raccordo nella zona di confluenza delle piste da sci da discesa n. 8/1/5 denominata "5 LAGHI" e n. 8/1/3 denominata "CANALONE MIRAMONTI", ubicate nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | Presidente |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 21 luglio 2020, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tratto di raccordo nella zona di confluenza delle piste da sci da discesa n. 8/1/5 denominata "5 LAGHI" e n. 8/1/3 denominata "CANALONE MIRAMONTI", ubicate nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. Ing. Giordano Farina, datati luglio 2020 e la documentazione integrativa pervenuta in data settembre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'apprestamento di un nuovo tratto di raccordo nella zona di confluenza delle piste da sci da discesa denominate "5 Laghi" e "Canalone Miramonti", ubicate nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo. L'intervento si rende necessario per fronteggiare le problematiche che insorgono durante la fase di preparazione della gara di Coppa del Mondo di slalom speciale lungo la pista "Canalone Miramonti" o saltuariamente in occasione di altri ulteriori eventi sportivi, ovvero gli attraversamenti della pista "5 Laghi" da parte del personale e dei mezzi che accedono ai locali tecnici e ai magazzini della struttura seminterrata presente a margine delle due citate piste e la presenza di un tratto di piano sciabile con fondo ghiacciato, che determinano situazioni di pericolosità.

Il nuovo tratto di raccordo, che presenta una lunghezza di circa 100 m e larghezze comprese tra 7÷12 m, circa, si sviluppa " tra quote 1568 e 1560 m.s.l.m. in parallelo ma ad una quota superiore alla pista "5 Laghi" con una livelletta poco a valle del sostegno n. 3 della "Seggiovia Miramonti", transitando sul solaio di copertura della struttura seminterrata fino ad immettersi nella pista "Canalone Miramonti".

I lavori comprendono uno scavo di sbancamento a monte ed un modesto di riporto a valle, l'ampliamento della terra rinforzata esistente, lo spostamento di un pozzetto dell'innevamento programmato sul nuovo bordo pista, la sistemazione finale delle superfici lavorate tramite la stesura del terreno vegetale preventivamente rimosso ed accantonato, e la semina con pacciamatura di fieno. Il materiale di risulta eccedente sarà conferito a discarica autorizzata. In corrispondenza delle terre rinforzate e della struttura seminterrata il bordo pista sarà protetto con delle reti amovibili.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, all'apprestamento del nuovo tratto di raccordo nella zona di confluenza delle piste da sci da discesa n. 8/1/5 denominata "5 LAGHI" e n. 8/1/3 denominata "CANALONE MIRAMONTI", ubicate nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
- il tratto di pista in oggetto dovrà essere chiaramente delimitato sul terreno attraverso una idonea picchettatura pienamente rispondente agli elaborati progettuali, che dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori per l'eventuale verifica di conformità al progetto approvato;
 - al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale i terreni interessati dai lavori dovranno essere bonificati da acque di scorrimento superficiale mediante la realizzazione di canalette trasversali in terra e fossi di guardia laterali. Tutte le opere dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione di non innevamento
 - in fase esecutiva dovrà essere eseguito un monitoraggio delle eventuali venute d'acqua che andranno, se necessario, captate e smaltite;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento adottando idonei sistemi potenziati e dovrà essere altresì eseguita la piantumazione di specie arbustive sulle rampe per prevenire fenomeni di erosione;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile, dovrà essere eseguito un monitoraggio con cadenza semestrale della stabilità del sostegno n. 3 della "Seggiovia Miramonti", le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Servizio impianti a fune e piste da sci ed al Servizio geologico;
 - dovrà essere eseguita la verifica dei franchi verticali fra il veicolo carico della linea funiviaria e gli apprestamenti di protezione collocati a bordo pista, che dovranno essere maggiori di 2 metri nelle condizioni di carico più gravose tenendo anche conto delle oscillazioni dinamiche dovute agli arresti;
 - il materiale di scavo dovrà essere preferibilmente recuperato in loco secondo le modalità di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 e solo in ultima istanza conferito in discarica;
3. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione:
- alla presentazione, alla segreteria della Commissione di coordinamento, di una dichiarazione resa dal Comune di Pinzolo che attesti la rinuncia all'elevazione dei piani superiori della struttura parzialmente interrata a servizio della pista "Canalone Miramonti" destinata a palazzina cronometristi e servizi, autorizzata dalla medesima commissione con deliberazione n. 1842 di data 2 dicembre 2013;
 - all'avvenuto versamento sul **capitolo provinciale per migliorie boschive** di una somma di **€ 700,00 (settecento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
4. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare la pista a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
9. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

AS/fr